



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

Relazione illustrativa tecnico finanziaria in merito all'Accordo Aziendale 2012/2013 concernente la finalizzazione delle risorse economiche (con particolare riguardo al fondo contrattuale ex art. 7 CCNL 2006/2009) dell'area del comparto.

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 54 e 55, comma 1, del D.lgs. 150/2009, si fornisce la seguente relazione tecnico finanziaria ed illustrativa inerente l'accordo economico sottoscritto con le OOSS dell'area del comparto che provvede a porre in essere le necessarie misure volte al contenimento dei fondi contrattuali nell'ambito delle disponibilità contrattualmente previste, in quanto l'andamento previsionale della spesa registrata nel I° semestre del 2012 presentava un possibile sbilanciamento in negativo al 31/12/2012.

L'intervenuta sottoscrizione del presente Accordo, a modifica di quanto già stabilito nel vigente CIA sottoscritto il 31/3/2011, tiene altresì conto del sopravvenuto disposto normativo di cui all'art. 9 comma 2 bis della L. 122/2010 che vieta il superamento nel triennio 2011/2013 dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio dell'anno 2010, nonché quanto introdotto in merito dalle regole di sistema regionale per il 2012 con DGR 2633/2011 come emanate dalla Direzione Generale Sanità della Lombardia in adeguamento al d.lgs. 150/2009.

Dal punto di vista prettamente tecnico si ritiene la presente relazione tecnico finanziaria ed illustrativa, conforme a quanto previsto dall'art. 40 comma ter-sexies, del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i., tenuto conto che dall'obbligo di adozione degli "appositi schemi" di predisposizione (previsti dalla circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica recante indirizzi applicativi del D.lgs. n. 150/2009) pubblicati sul sito istituzionale del MEF – Dipartimento della ragioneria generale - con circolare n. 25 del 19/7/2012 (prot. n. 64981) sono escluse le amministrazioni del SSN.

Le misure concordate sono state frutto di diversi incontri e confronti sindacali, che hanno condotto le parti inizialmente alla stipulazione di un accordo sottoscritto il 26 luglio 2012 per il quale valutata l'entità dei fondi contrattuali al 30/6/2012 e quindi la disponibilità dei medesimi per il II semestre della medesima annualità, provvedeva da subito a sospendere, a garanzia della capienza del fondo di disagio, il riconoscimento economico delle ore straordinarie già effettuate dal personale a tutto luglio e disponendo che, se debitamente autorizzate, le medesime potessero essere solo recuperate per prioritarie esigenze di servizio, oltre a disporre per la cassazione di alcune quote aggiuntive derivanti dalla produttività come già previste nel predetto CIA, nonché disponendo, con riguardo alle eventuali eccedenze orarie da effettuarsi successivamente alla mensilità di luglio, che le stesse non potessero essere comunque monetizzate.

Nel medesimo accordo erano stati altresì concordati, a favore del personale ivi individuato, n. 2 progetti denominati “continuità assistenziale” e “fondo di perequazione”, entrambi disciplinati nelle modalità di gestione per la realizzazione delle relative progettualità, da riconoscersi comunque a consuntivo al fine di poter consentire un effettivo controllo sulla spesa.

La sottoscrizione di detto Accordo, pur registrando l’approvazione della maggioranza delle rappresentanze sindacali di categoria, non era stato tuttavia condiviso all’unanimità e quindi, alla ripresa delle trattative, l’amministrazione evidenziava l’opportunità alle rappresentanze riservatarie di esprimere definitivamente le proprie posizioni in ragione delle intervenute ulteriori disposizioni sul costo del personale da parte di Regione Lombardia, che con DGR del 6/8/2012, imponeva ulteriori riduzioni rispetto al BPE e che quindi necessitava la chiusura dell’accordo per consentire la chiusura dell’anno finanziario.

Conseguentemente, contemperando le istanze del sindacato con la prioritaria esigenza del contenimento dei fondi contrattuali si è così addivenuti, dopo numerosi incontri e confronti sul testo, in data **19/12/2012** alla sottoscrizione – all’unanimità dalle rappresentanze sindacali della Fondazione e RSU aziendale- dell’Accordo di cui alla presente relazione.

Il controllo ha per oggetto la verifica del rispetto da parte dell’Accordo sottoscritto per quanto segue:

- dei vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili;
- dei vincoli derivanti da norme e del d.lgs. 165/01 e s.m.i.
- delle disposizioni sul trattamento accessorio
- della compatibilità economico-finanziaria
- dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale

La Fondazione dà atto che l’Accordo di cui alla presente relazione è coerente con i principi del D.lgs. 150/09 e che la contrattazione si è svolta nel rispetto delle materie espressamente delegate.

1. i dati contabili presi a riferimento per la determinazione dell’entità dei fondi come previsti dal relativo CCNL sono stati desunti dall’elaborazione contabile per le procedure stipendiali del personale dell’area del comparto per gli anni di riferimento;
2. i relativi calcoli, distintamente evidenziati nei prospetti qui di seguito descritti e distinti per ciascun fondo contrattuale e per annualità, tengono conto della normativa nazionale come sopra citata, nonché delle linee di indirizzo regionale.

L’Accordo, come precedentemente accennato, impatta, modificandolo, il vigente CIA nella parte economica, disciplinando distintamente le annualità 2012 e 2013, tenuto conto che la vigenza del medesimo CIA è prevista a scadenza del 2013.

ANNO 2012

A chiusura dell’anno 2012, per quanto riguardava le effettuate sospensioni del riconoscimento dell’istituto dello straordinario, si è concordemente convenuto di procedere al pagamento delle ore straordinarie effettuate dal personale con opzione pagamento “banca ore”, limitatamente – secondo quanto previsionalmente consente la capienza del relativo fondo contrattuale - al periodo intercorrente tra l’1/1/2012 e il 31/8/2012 e, viceversa, disporre per il solo recupero quelle risultanti dall’1/9/2012 al 31/12/2012 (cfr. punto 1 Accordo).

La previsione della spesa del Fondo risulta, quindi, dettagliata come segue, rispetto alla disponibilità contrattualmente determinata in €. **4.625.982,00**:

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONDO PER IL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO (ex articolo 29 CCNL 19/4/2004; art. 8 CCNL 10/4/2008; art. 7 CCNL 31/7/2009) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| Fondo Anno 2012 | 4.625.982,00 |
|------------------------|--------------|

| Voce di spesa | Importo unitario | MAX SPENDIBILE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| INDENNITA' RISCHIO RX art.5 comma 3 CCNL 2000 - 2001 II biennio economico | 1.239,00 x anno | 38.423,88 |
| INDENNITA' OPERATORE PROFESSIONALE COORDINATORE art. 44 comma 5 CCNL 1994 - 1997 | 309,87 x anno | 14.330,14 |
| INDENNITA' TRE TURNI art.44 comma 3 CCNL 1994 - 1997 | 4,49 x gg lavorato | 780.928,26 |
| INDENNITA' DOPPIO TURNO art. 44 comma 4 CCNL 1994 - 1997 | 2,07 x gg lavorato | 192.972,13 |
| INDENNITA' LAVORO NOTTURNO art. 25 comma 2 CCNL 2002 - 2005 | 2,74 x 8 ore x notte | 1.078.157,73 |
| INDENNITA' TERAPIA INTENSIVA - SALA OPERATORIA art. 44 comma 6 lett. A CCNL 1994 - 1997 | 4,13 x gg lavorato | 307.237,53 |
| INDENNITA' TERAPIA INTENSIVA - SALA OPERATORIA art. 44 comma 7 CCNL 1994 - 1997 | 340,86 x anno | 21.658,64 |
| INDENNITA' TURNO FESTIVO art. 25 comma 2 CCNL 2002 - 2005 | 17,82 x turno | 666.196,12 |
| TURNO CENTRALE MALATTIA INFETTIVE art. 44 comma 6 lettera c CCNL 1994 - 1997 | 5,16 x gg lavorato | 38.488,92 |
| TURNO CENTRALE MALATTIA INFETTIVE art. 44 comma 8 CCNL 1994 - 1997 | 1.03 x gg lavorato | 1.708,45 |
| INDENNITA' RISCHIO TBC art. 44 comma 2 CCNL 1994 - 1997 | 0,155 x gg lavorato | 2.299,27 |
| INDENNITA' REPERIBILITA' art 7 CCNL integrativo 20 settembre 2001 | | 269.128,18 |
| STRAORDINARIO per chiamata REPERIBILITA' art 7 comma 9 | | 305.938,71 |
| INDENNITA' TERAPIA INTENSIVA - SALA OPERATORIA personale sanitario art. 44 comma 9 CCNL 1994 - 1997 | 4,13 x gg lavorato | 350.367,45 |
| INDENNITA' TERAPIA INTENSIVA - SALA OPERATORIA (necroscopico) art. 44 comma 7 CCNL 1994 - 1997 | 340,86 x anno | |
| STRAORDINARIO art. 39 CCNL integrativo 20 settembre 2001 | Applicazione tetti di spesa | 524.907,70 |
| | Tot. | 4.592.743,11 |
| INDENNITA' REPERIBILITA' >72 ore | abolizione | 33.238,89 |
| | | |
| | TOTALE | 4.625.982,00 |

Al fine, inoltre, di porre in essere ulteriori azioni correttive al previsto sbilanciamento dei fondi contrattuali e al fine di non gravare su essi, l'Amministrazione ha disposto di mettere a disposizione del personale del comparto la somma di € 189.385,29= derivante, come certificato dal responsabile della S.C. Economico-finanziaria, dall'accantonamento del fondo perequativo dell'attività libero professionale svolta negli anni 2010/2011, oltre alla somma riconosciuta dalla dirigenza medica e sanitaria (vedi accordo sindacale con dette rappresentanze del 19/7/2012) pari ad € 100.000,00= e, quindi, per un importo complessivo di € 289.385,29=.

Rispetto a detta iniziale disponibilità, si è inoltre convenuto di accantonare € 50.000 da destinarsi a progettualità da definirsi, oltre ad una quota € 100.000 derivanti, in previsione, dal fondo perequativo anno 2012 e quindi per una complessiva somma di € 150.000 da destinarsi a progetti da concordare in specifica contrattazione e da realizzarsi per l'anno 2013.

Conseguentemente – per l'anno 2012 - si è convenuto per il mantenimento del progetto denominato “continuità assistenziale” per la disponibilità di € 239.385,29= da distribuirsi al personale con modalità e destinatari ivi definiti (cfr. punto 2 Accordo) e finalizzato a ristorare il maggior disagio della disponibilità del personale delle professioni sanitarie e di supporto all'assistenza operante nelle 12/24h.

Sempre nell'ottica della salvaguardia del contenimento del fondo di disagio, per il restante personale non coinvolto nel predetto progetto, si è concordato per il solo recupero delle eventuali eccedenze orarie svolte ed unicamente se rispondenti ad effettive esigenze di servizio, come certificate dal responsabile (cfr. punto 3 Accordo)

Si fa osservare che detta disposizione, monitorata dalla direzione mese su mese per l'effettivo riconoscimento, ha determinato un maggiore controllo delle esigenze lavorative comportando il vantaggio di una migliore organizzazione dei responsabili di centro di responsabilità.

Per la medesima annualità 2012, con particolare riguardo al FONDO DI PRODUTTIVITA' si è altresì concordato (cfr. punto 4 dell'Accordo) per il riconoscimento delle residualità delle quote, sospese per consentire la verifica del contenimento del relativo fondo, da assegnarsi nell'ambito della contrattazione di budget, al personale afferente le varie unità operative secondo i valori come già definiti per categoria nel vigente CIA, nonché per quanto riguarda le ulteriori quote aggiuntive da riconoscersi esclusivamente a fronte delle seguenti condizioni:

- limitatamente al periodo gennaio/agosto 2012 (e quindi per una pari agli 8/12 della iniziale stabilità);
- limitatamente ad una somma massima spendibile ivi dettagliata
- effettiva erogazione solo a fronte di verifica congiunta della capienza del fondo e contestualmente a definizione della contrattazione di budget

Si fa osservare che con tale previsione si conferma, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 150/09, il superamento nei sistemi di valutazione del personale, dei criteri basati su automatismi nella distribuzione delle risorse, nonché per quanto riguarda il meccanismo di erogazione di quote di incentivazione a titolo di acconto, in coerenza con le indicazioni regionali di cui al DGR 2633 del 6.12.2011, per le quali le quote a titolo di acconto non possono essere superiori al 50% delle risorse complessive e possono essere erogate solo previa valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati.

La previsione della spesa del Fondo risulta come segue, rispetto alla disponibilità contrattualmente determinata come di seguito dettagliato:

FONDO DELLA PRODUTTIVITA'
PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO
DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
(ex articolo 30 CCNL 19/4/2004; art. 9 CCNL 10/4/2008; art. 8 CCNL 31/7/2009)

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo anno 2012 | 3.985.890 |
|-----------------|-----------|

RISORSE disponibili per l' anno 2012:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Fondo produttività 2012: | 3.985.890 |
| Residuo anni precedenti | 543.340 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Produttività spendibile 2012 | 4.529.230 |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|---------------|----------------|
| Voci di Spesa | Max Spendibile |
|---------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| QUOTA Produttività ex CIA 2011 | 4.315.730 |
| QUOTA 3 turni, 2 turni o reperibilità su 24h | 80.000 |
| QUOTA personale ex AUSILIARIO | 14.000 |
| QUOTA personale AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA | 17.000 |
| QUOTA personale ex quota C | 45.000 |

| | |
|----------------------|--------|
| FONDO RISULTATO P.O. | 40.000 |
|----------------------|--------|

| | |
|---------------|-----------------|
| TOTALE | 4.511.73 |
|---------------|-----------------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| FONDO INCENTIVI COORDINAMENTI | 17.500 |
|-------------------------------|--------|

| | |
|-----------------|------------------|
| TOTALE 2 | 4.529.230 |
|-----------------|------------------|

ANNO 2013

Per l'anno 2013, premesso che gli importi relativi ai fondi contrattuali sono da considerarsi fino all'emanazione del nuovo CCNL di riferimento e tenuto conto che il d.l. n. 78/2010 come convertito in L. 122/2010, ha previsto il blocco delle procedure negoziali e contrattuali per il triennio 2010/2012 (art. 9 c. 17), blocco successivamente prorogato fino al 2013 compreso, nel corso della trattativa si è proceduto a rideterminare i fondi in sede previsionale, considerando altresì che al termine dell'anno in corso i fondi, come già precedentemente contrattualmente rideterminati, non avrebbero più garantito le assegnazioni come stabilite da vigente CIA, si è concordato sulla rinegoziazione delle modalità dei criteri di distribuzione del **fondo di produttività** pervenendo all'accordo di cui alla presente relazione come di seguito dettagliato per l'anno 2013:

FONDO DELLA PRODUTTIVITA'
PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO
DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
(ex articolo 30 CCNL 19/4/2004; art. 9 CCNL 10/4/2008; art. 8 CCNL 31/7/2009)

| | |
|----------------------------------------------|------------------|
| Fondo anno 2013 | 3.958.254 |
| RISORSE disponibili per l' anno 2012: | |
| Fondo produttività 2013: | 3.958.254 |
| Residuo anni precedenti | |
| Produttività spendibile 2013 | 3.958.254 |
| Voci di Spesa | Max Spendibile |
| QUOTA pe categoria | 3.658.254 |
| QUOTA per Particolari Condizioni Lavorative | 300.000 |
| TOTALE | 3.958.254 |

Si è convenuto di destinare quota parte (*) ammontante a € 300.000=, quale somma massima spendibile, al solo personale infermieristico e di supporto (OSS) afferente le sole strutture ivi elencate a ristoro della disponibilità al maggior disagio e particolari condizioni lavorative per importi pari a quelli contrattualmente previsti per le indennità di sub-intensiva e sala operatoria; mentre per il personale tecnico si è previsto un importo corrispondente alla sola indennità di sala operatoria e limitatamente ai giorni in cui tale personale abbia prestato un impegno lavorativo pari ad almeno 4 ore presso le strutture ivi elencate.

Si è altresì concordato che la restante somma di cui alla prevista determinazione del fondo come sopra quantificata, sarà riconosciuta secondo quote c.d. “standard”, ovvero definite in base a valori distinti per categoria, come dettagliato nell’Accordo stesso, secondo un criterio di maggiore/minore competenza e quindi in ordine crescente da categoria “A” a categoria “Ds”. Si è inoltre convenuto sulla diversa definizione del criterio di distribuzione delle risorse economiche, rispetto a quanto già stabilito nel CIA vigente, correlando il principio del riconoscimento della produttività all’effettivo contributo dato da ciascun dipendente per la realizzazione degli obiettivi aziendali e stabilendo che dette risorse dovranno essere riconosciute in relazione alle “timbrature istituzionali”; l’applicazione rinvia esplicitamente alle tempistiche e modalità del vigente CIA.

Tale inversione di principio è finalizzata a realizzare eventuali residui a copertura di possibili e imprevedibili sbilanciamenti sulle previste quote standard.

Per quanto sopra si ritiene che la disciplina complessiva della produttività dell’area del comparto risponda ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, come segue:

rispetta il principio di corrispettività previsto dall’art. 7 comma 5 del D.lgs. 165/01 e s.m.i. in quanto l’erogazione delle somme è effettuata solo per prestazioni effettivamente rese;

rispetta le disposizioni di cui all’art. 54, comma 3 quinquies del D.lgs. 150/09, per cui i contratti decentrati e/o Accordi economici non possono essere in contrasto con i vincoli e i limiti risultanti dal CCNL di riferimento e non possono disciplinare materie non espressamente delegate a livello negoziale;

rispetta il principio per cui detti Accordi non possono comportare oneri non previsti nei documenti di programmazione aziendale;

risulta coerente con le disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del D.lgs. 165/01 e s.m.i. in quanto vengono premiati l'impegno e la qualità della performance individuale, nonché l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, tramite l'erogazione di quote aggiuntive e differenziate sulla base della gravosità individuale.

Determinazione PREVISTA FONDO DISAGIO : € 4.625.982=

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center">FONDO PER IL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO (ex articolo 29 CCNL 19/4/2004; art. 8 CCNL 10/4/2008; art. 7 CCNL 31/7/2009)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Fondo Anno 2013 | 4.625.982 |
|------------------------|------------------|

| Voce di spesa | Importo unitario | Max Spendibile |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| INDENNITA' RISCHIO RX art.5 comma 3 CCNL 2000 - 2001 II biennio economico | 1.239,00 x anno | |
| INDENNITA' OPERATORE PROFESSIONALE COORDINATORE art. 44 comma 5 CCNL 1994 - 1997 | 309,87 x anno | |
| INDENNITA' TRE TURNI art.44 comma 3 CCNL 1994 - 1997 | 4,49 x gg lavorato | |
| INDENNITA' DOPPIO TURNO art. 44 comma 4 CCNL 1994 - 1997 | 2,07 x gg lavorato | |
| INDENNITA' LAVORO NOTTURNO art. 25 comma 2 CCNL 2002 - 2005 | 2,74 x 8 ore x notte | |
| INDENNITA' TERAPIA INTENSIVA - SALA OPERATORIA art. 44 comma 6 lett. A CCNL 1994 - 1997 | 4,13 x gg lavorato | |
| INDENNITA' TERAPIA INTENSIVA - SALA OPERATORIA art. 44 comma 7 CCNL 1994 - 1997 | 340,86 x anno | |
| INDENNITA' TURNO FESTIVO art. 25 comma 2 CCNL 2002 - 2005 | 17,82 x turno | |
| TURNO CENTRALE MALATTIA INFETTIVE art. 44 comma 6 lettera c CCNL 1994 - 1997 | 5,16 x gg lavorato | |
| TURNO CENTRALE MALATTIA INFETTIVE art. 44 comma 8 CCNL 1994 - 1997 | 1.03 x gg lavorato | |
| INDENNITA' RISCHIO TBC art. 44 comma 2 CCNL 1994 - 1997 | 0,155 x gg lavorato | |
| INDENNITA' REPERIBILITA' art 7 CCNL integrativo 20 settembre 2001 | 1,72 x h | |
| STRAORDINARIO per chiamata REPERIBILITA' art 7 comma 9 | | |
| TOTALE INDENNITA' | | 4.200.592 |

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| STRAORDINARIO art. 39 CCNL integrativo 20 settembre 2001 | Applicazione tetti di spesa | 425.000 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|

| | |
|---------------|------------------|
| TOTALE | 4.625.592 |
|---------------|------------------|

Al fine di addivenire al certo contenimento del fondo, si è convenuto che:


- la somma destinata alle voci contrattualmente destinate al riconoscimento del disagio è determinata in € 4.200.592;
- la somma destinata al riconoscimento di ore straordinarie effettuate nel corso dell'annualità ammonta ad € 425.000, somma da ritenersi invalicabile e da attribuirsi al personale solo a fronte di documentate e motivate esigenze di servizio come certificate dal responsabile

Le ulteriori eccedenze orarie potranno solo essere recuperate, come quelle accantonate in "banca ore" e solo se rispondenti comunque ad effettive esigenze di servizio.

L'Accordo reca in conclusione la clausola di salvaguardia per la quale, per ogni conseguente effetto, è sottoposto alla valutazione positiva in ordine alla compatibilità dei costi da parte degli organi di controllo (collegio sindacale) ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2011 come modificato dal D.lgs. 150/09 e s.m.i.

Il Responsabile S.C. Risorse Umane

(avv. Elena Galati)



Si dichiara altresì che le risorse economiche risultanti dalla determinazione dei fondi sono state considerate ai fini della programmazione annuale, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Il Responsabile S.C. Economica-finanziaria

(Rag. Armando Sarti)

